

# STATUTO

## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

### Articolo 1

E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata «**Lega dei Comuni**» con sede in Pavia, Via Roma n. 10.

Possono essere istituite sedi operative in Italia e all'estero con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

### Articolo 2

L'Associazione si propone, quale fine istituzionale, l'assistenza tecnico-giuridica ed amministrativa, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, la promozione di iniziative culturali, di incontri e convegni su materie specifiche anche attraverso corsi formativi e mediante la pubblicazione di opuscoli e bollettini informativi, a favore degli Enti Locali, che aderendo partecipano alla Consulta Istituzionale.

### Articolo 3

L'associazione può stipulare convenzioni e/o accordi di collaborazione con organismi, enti, associazioni, operatori pubblici e/o privati, istituti di formazione e di ricerca, università pubbliche o private al fine di un miglior conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione può stipulare accordi di collaborazione con pubbliche amministrazioni e con imprese private e/o pubbliche erogatrici di servizi di pubblica utilità al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e/o di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

L'associazione può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione per lo svolgimento di tutte le attività previste nell'oggetto sociale utilizza finanziamenti pubblici e/o privati, locali, regionali, statali, comunitari ed internazionali.

L'associazione, nel perseguimento delle finalità statutarie, utilizza le prestazioni dei suoi stessi associati oltre che quelle di soggetti esterni all'associazione, purchè professionalmente qualificati.

L'associazione nello svolgimento delle sue attività utilizza le tecnologie informatiche, telematiche e multimediali, modelli di telelavoro oltre che ogni ulteriore possibile modalità organizzativa derivante dall'evoluzione delle nuove tecnologie.

### Articolo 4

La durata della associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per delibera dell'assemblea degli associati, salvo diritto di recesso di quelli dissenzienti.

## TITOLO II PATRIMONIO SOCIALE - PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE

### Articolo 5

Il patrimonio sociale è formato inizialmente dalle quote associative degli associati.

L'ammontare delle quote sociali e le modalità del loro versamento saranno determinati dal Consiglio Direttivo.

Concorrono alla formazione del patrimonio sociale:

- le quote di adesione e i contributi volontari di tutti i soggetti aderenti alla Consulta Istituzionale;
- eventuali contributi, finanziamenti e donazioni provenienti sia da enti pubblici che privati, così come da disposizioni e lasciti testamentari, qualunque sia la nazionalità e la cittadinanza dei conferenti previa deliberazione di accettazione del Consiglio Direttivo;
- eventuali saldi attivi di gestione relativi all'attività svolta dall'associazione nel perseguimento degli scopi sociali.

## Articolo 6

Si diventa associati mediante specifica domanda presentata dagli interessati alla presidenza dell'associazione medesima ed a seguito del versamento della quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; sulla accettazione della richiesta sarà chiamato a deliberare il Consiglio Direttivo.

Il recesso dall'associazione deve essere comunicato alla Presidenza dell'associazione mediante lettera raccomandata e non dà diritto a restituzione delle quote sociali versate.

## TITOLO III ORGANI SOCIALI

### Articolo 7

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo di amministrazione
- c) il Presidente
- d) la Consulta Istituzionale

### Articolo 8

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e, oltre alle competenze previste in altre norme del presente statuto:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione e due membri del Consiglio Direttivo;
- b) approva, su proposta del consiglio direttivo, i programmi annuali delle attività;
- c) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo oppure di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, sulle modifiche del presente Statuto;
- d) delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati, lo scioglimento dell'associazione;
- e) approva il bilancio consuntivo dell'associazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- f) esamina le relazioni e i pareri della Consulta Istituzionale;
- g) può istituire un Comitato Scientifico che formula proposte sui programmi e sulle iniziative
- h) può istituire la figura del Direttore a cui attribuire in tutto o in parte le funzioni attribuite al Presidente.

L'assemblea degli associati si riunisce, nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, in seduta ordinaria almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un Segretario.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, che può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purchè sia trascorso almeno un'ora da quest'ultima, l'assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Ogni associato dispone di un voto che può esprimere personalmente o a mezzo di altro associato munito di delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

I verbali dell'Assemblea sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

### Articolo 9

Il Consiglio Direttivo dell'associazione si compone dal Presidente dell'Associazione che lo presiede, da due consiglieri eletti dall'assemblea dei soci e da un consigliere nominato dalla Consulta Istituzionale.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il vice presidente scegliendolo tra i due consiglieri eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione e può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrano nell'oggetto sociale.

A tale scopo predisporre i programmi da far approvare dall'assemblea degli associati ed assume le conseguenti decisioni organizzative, gestionali.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, adotta e sottopone alla deliberazione dell'assemblea degli associati il bilancio consuntivo dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammontare annuale e le connesse modalità di versamento delle quote associative e delle quote di adesione dei membri della Consulta Istituzionale.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata sottoscritta dalla maggioranza degli associati.

La riunione è valida se vi partecipano almeno due consiglieri su tre.

### **Articolo 10**

Il Presidente dell'associazione è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Ha poteri di firma per tutte le operazioni (apertura e chiusura conti correnti bancari e postali, acquisto e gestione di titoli, assunzione di prestiti, prestazione di garanzie, ecc.)

Il Presidente, oltre alle competenze previste in altre norme del presente statuto:

- è responsabile della effettiva attuazione in concreto delle decisioni organizzative, tecniche ed operative assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per il miglior perseguimento degli scopi sociali
- convoca e presiede l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e la Consulta Istituzionale;
- cura gli affari correnti di ordinaria amministrazione;
- adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Consiglio.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Vice Presidente.

Il Vice Presidente subentra al Presidente con pienezza di poteri e funzioni in caso di assenza o impedimenti di quest'ultimo di durata superiore al trimestre. Tale supplenza non può avere durata continuativa superiore ad un semestre. Entro tale termine il Vice Presidente convoca in via straordinaria l'assemblea degli associati per provvedere ad una nuova elezione del Presidente.

### **Articolo 11**

La Consulta Istituzionale è un organo sociale a carattere consultivo con funzioni di indirizzo e controllo.

La Consulta Istituzionale è costituita, in qualità di aderenti di diritto, da tutti gli enti locali e da tutte le pubbliche amministrazioni che ne fanno richiesta ed a seguito del versamento della quota di adesione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Ciascun aderente partecipa alla Consulta con il rappresentante legale o con un suo delegato.

La Consulta Istituzionale nomina un rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'ammontare delle quote di adesione alla Consulta Istituzionale e le modalità del loro versamento a seconda della natura giuridica e/o dimensione degli aderenti interessati.

I singoli aderenti alla Consulta Istituzionale possono determinare quote aggiuntive di contribuzione volontaria, eventualmente anche finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.

La Consulta Istituzionale è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione.

La Consulta Istituzionale annualmente esprime un parere di indirizzo sui programmi da svolgere nonché un parere sull'attività svolta dall'associazione.

Per gli aderenti alla Consulta Istituzionale il Consiglio Direttivo determina condizioni di favore relative ad ogni attività svolta dall'associazione in attuazione degli scopi sociali.

Il recesso dalla Consulta Istituzionale deve essere comunicato alla Presidenza dell'associazione mediante lettera raccomandata e non dà diritto a restituzione delle quote di adesione versate.

### **Articolo 12**

Gli organi dell'associazione durano in carica, in proroga dei rispettivi compiti e poteri, fino alle nuove nomine.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Articolo 13**

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Successivamente alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio sociale, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sul consuntivo della gestione.

### **Articolo 14**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati o tra essi e l'associazione in dipendenza del rapporto associativo, viene affidata al giudizio di tre arbitri di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, da entrambi in comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Pavia.

L'arbitrato sarà irrituale, gli arbitri decideranno secondo equità.

### **Articolo 15**

In caso di scioglimento della associazione l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In ogni caso l'eventuale patrimonio residuo sarà destinato ad altra associazione no profit, il cui oggetto sociale sia compatibile con quello dell'associazione.

### **Articolo 16**

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si fa rinvio alle norme del codice civile e della legislazione vigente in materia di associazioni no profit.